



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.12.2025
COM(2025) 798 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO EUROPEO**

Orientamenti aggiornati per l'analisi dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca per i segmenti di flotta costituiti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri nelle regioni ultraperiferiche conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca

1. INTRODUZIONE

L'Unione europea conta nove regioni ultraperiferiche, situate lontano dal continente europeo nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Indiano, nel Mar dei Caraibi e in America latina: Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte, Riunione e Saint-Martin (Francia); Azzorre e Madera (Portogallo); isole Canarie (Spagna).

L'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce la "situazione socioeconomica strutturale" di tali regioni ultraperiferiche, "aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo". Esso prevede l'adozione di misure specifiche nella normativa e nelle politiche dell'Unione, comprese le "politiche della pesca", al fine di aiutarle ad affrontare tali sfide.

Nel 2022 la Commissione ha adottato una comunicazione per le regioni ultraperiferiche dell'Unione⁽¹⁾, intesa a definire una nuova strategia per tali regioni, che riafferma l'impegno della Commissione a tenere conto delle loro caratteristiche specifiche nelle proposte legislative e politiche dell'Unione, anche nel settore della politica comune della pesca (PCP).

Rispetto alla flotta peschereccia dell'Unione nel suo complesso, il numero di pescherecci nella flotta peschereccia delle regioni ultraperiferiche è esiguo; si tratta prevalentemente di pescherecci dediti alla pesca artigianale e a conduzione familiare. È pertanto una flotta caratterizzata da strategie di pesca eterogenee ad alta intensità energetica che opera in condizioni oceaniche e meteorologiche particolarmente difficili, con forti ripercussioni sull'utilizzo medio dei pescherecci. Tali flotte sono composte in gran parte da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri con bassa potenza motrice, autonomia limitata e costi operativi più elevati a causa della lontananza e della dipendenza dalle importazioni di carburante e attrezzature. Inoltre, hanno un minore accesso ai finanziamenti privati e infrastrutture limitate, il che incide sulla redditività complessiva di tali attività di pesca, costringendo i pescatori a praticare multiattività per compensare la mancanza di reddito; questa fatto influenza a sua volta il tasso di utilizzo dei pescherecci. Operano su rive costiere strette, spesso in concorrenza con le specie migratorie o le flotte vicine, in contesti vulnerabili dal punto di vista socioeconomico in cui la pesca svolge un ruolo chiave nell'occupazione locale, nell'alimentazione e nella stabilità delle comunità. Inoltre la natura degli stock ittici oggetto delle attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche è in molti casi diversa e comprende più specie rispetto a quelli pescati dalla flotta peschereccia del resto dell'Unione.

Alla luce di queste particolari caratteristiche strutturali ed ecologiche, le metodologie convenzionali di valutazione degli stock dell'UE, concepite principalmente per attività di pesca monospecifiche e con una grande disponibilità di dati, e le metodologie di valutazione dell'uso dei pescherecci, concepite per attività di pesca meno esposte a eventi meteorologici estremi e sufficientemente redditizie e finanziate per consentire ai pescatori di contare esclusivamente sulla loro attività di pesca, possono richiedere un adattamento per rispecchiare adeguatamente le realtà delle regioni ultraperiferiche. Gli adeguamenti metodologici devono inoltre tenere

⁽¹⁾ COM(2022) 198 final.

conto del fatto che in molti casi la situazione è aggravata dalla natura dei pescherecci, che sono tra i più vecchi e i più piccoli dell'Unione e che sono meno attrezzati per diversificare gli stock ittici bersaglio, distribuiti in modo più ampio e uniforme tra le zone di pesca per evitare una concentrazione eccessiva delle operazioni di pesca in prossimità della costa, e per raccogliere e trasmettere dati sulle loro attività di pesca.

I dati su tali attività di pesca sono relativamente limitati, con meno valutazioni degli stock a disposizione, il che ostacola la capacità degli Stati membri di riferire in merito all'equilibrio tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca conformemente agli orientamenti per l'analisi dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca⁽²⁾ (di seguito "COM(2014) 545 final"). Inoltre, per prendere meglio in considerazione la diversa natura delle attività di pesca svolte dalle flotte delle regioni ultraperiferiche, può essere necessario un maggiore livello di sottosegmentazione della flotta al di là di quanto stabilito nel quadro per la raccolta dei dati⁽³⁾.

La presente comunicazione tiene conto dei fattori summenzionati che differiscono notevolmente da quelli del resto dell'Unione e, in linea con le priorità definite nella comunicazione del 2022 sulle regioni ultraperiferiche⁽⁴⁾, stabilisce orientamenti specifici per la valutazione dell'equilibrio del segmento di flotta relativo ai pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri nelle regioni ultraperiferiche. Adegua alcuni elementi della comunicazione COM(2014) 545 final alla situazione socioeconomica strutturale e ai fattori di combinazione delle regioni ultraperiferiche in linea con l'articolo 349 TFUE e sostituisce la comunicazione COM(2024) 223 final, alle condizioni stabilite nella sezione 3 della presente comunicazione.

In vista della scadenza della comunicazione COM(2024) 223 final e a seguito dell'impegno delineato nel patto europeo per gli oceani⁽⁵⁾, la Commissione ha invitato gli Stati membri con flotte nelle regioni ultraperiferiche a presentare prove scientifiche per modificare gli orientamenti e ha consultato il suo organismo scientifico, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)⁽⁶⁾.

La presente comunicazione prevede metodi alternativi (rispetto a quanto stabilito nella comunicazione COM(2014) 545 final) che possono essere applicati dagli Stati membri interessati per mettere a punto determinati indicatori relativi ai segmenti di flotta costituiti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri nelle regioni ultraperiferiche. Tali metodi alternativi si basano sull'elaborazione delle comunicazioni COM(2014) 545 final e COM(2024) 223 final e tengono conto 1) di ulteriori analisi scientifiche e raccomandazioni fornite dallo CSTEP con riguardo alle relazioni annuali sulla flotta degli Stati membri e 2) delle informazioni specifiche per le regioni ultraperiferiche comunicate dagli Stati membri interessati⁽⁷⁾.

In tutti i casi, anche in sede di applicazione degli orientamenti stabiliti nella presente comunicazione, gli Stati membri dovrebbero presentare tutti i dati e le spiegazioni necessari per

⁽²⁾ COM(2014) 545 final.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008).

⁽⁴⁾ COM(2022) 198 final.

⁽⁵⁾ COM(2025) 281 final.

⁽⁶⁾ STECF 25-18 e STECF PLEN 25-02.

⁽⁷⁾ In particolare STECF PLEN 25-02.

giustificare le loro scelte e consentire, se del caso, ulteriori analisi e controlli da parte dello CSTEP.

2. METODI ALTERNATIVI PER I SEGMENTI DI FLOTTA COSTITUITI DA PESCHERECCI DI LUNGHEZZA INFERIORE A 12 METRI NELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE

Il documento COM(2014) 545 final si applica in linea generale a tutti i segmenti di flotta.

Gli orientamenti contenuti nella presente comunicazione introducono metodi alternativi per i segmenti di flotta costituiti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri nelle regioni ultraperiferiche che possono essere applicati per l'elaborazione di parametri di dati, indicatori biologici, indicatori di utilizzo dei pescherecci e indicatori supplementari, come indicato di seguito.

Gli Stati membri possono redigere la loro relazione sulla flotta sulla base di uno dei metodi alternativi illustrati nella presente comunicazione per i segmenti di flotta interessati solo se giustificano la necessità di farlo alla luce della situazione specifica del segmento di flotta interessato e dei vincoli particolari cui è soggetto, a causa della sua ubicazione in una regione ultraperiferica. Le spiegazioni dovrebbero essere fornite in allegato alla relazione sulla flotta.

Secondo il documento COM(2014) 545 final, laddove gli indicatori lascino presumere una mancanza di equilibrio per uno dei segmenti di flotta interessati ma lo Stato membro ritenga comunque che il segmento di flotta in questione sia equilibrato rispetto alle risorse (o viceversa), lo Stato membro è tenuto a presentare un'analisi che sostenga tale posizione e che consenta alla Commissione e allo CSTEP di comprendere appieno i motivi che giustificano la sua posizione, e di tenerne conto, al momento di giungere a una conclusione sull'equilibrio. Ciò dovrebbe valere sia quando gli indicatori sono elaborati conformemente ai metodi che figurano nella comunicazione COM(2014) 545 final, sia quando sono elaborati utilizzando i metodi alternativi stabiliti nella presente comunicazione.

2.1. Parametri dei dati e segmentazione della flotta

Al fine di disporre di analisi standardizzate, facilitare i confronti ed evitare la duplicazione del lavoro, conformemente alla comunicazione COM(2014) 545 final, i parametri dei dati dovrebbero essere calcolati in base ai dati raccolti nell'ambito del quadro per la raccolta dei dati.

In linea con il parere dello CSTEP, per i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri nelle regioni ultraperiferiche, il calcolo degli indicatori può essere ulteriormente disaggregato per sottosegmentazione al livello più appropriato⁽⁸⁾. In linea di principio, la sottosegmentazione contribuirà a garantire che i valori degli indicatori per i sottosegmenti siano più rappresentativi rispetto a una segmentazione più aggregata. La sottosegmentazione, ove utilizzata, dovrebbe aggiungersi al quadro per la raccolta dei dati e non sostituirlo. Inoltre tutti i dati giustificativi dei calcoli contenuti nella relazione sulla flotta dovrebbero essere forniti anche in allegato alla suddetta relazione secondo la stessa sottosegmentazione uniforme.

⁽⁸⁾ Gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio le colonne "ACTIVITY", "GEAR" o "FISHERY" del modulo per la presentazione dei dati economici.

2.2. Indicatori biologici

In linea con la comunicazione COM(2014) 545 final, i due indicatori biologici (indicatore di prelievo sostenibile e indicatore di stock a rischio) dovrebbero essere bilanciati per dimostrare l'equilibrio di un segmento di flotta.

2.2.1. *Indicatore di prelievo sostenibile*

Per i segmenti di flotta che riguardano pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri nelle regioni ultraperiferiche, come spiegato nella sezione 10.1 della comunicazione COM(2014) 545 final, il calcolo dell'indicatore di prelievo sostenibile può essere semplificato in uno dei seguenti modi:

- i valori F e F_{msy} possono essere ricavati, in ordine di priorità, da: a) valutazioni nazionali soggette a revisione inter pares, qualora le revisioni inter pares siano accessibili al pubblico o siano fornite in allegato alla relazione sulla flotta; b) valutazioni nazionali non (ancora) sottoposte a revisione inter pares, qualora esse siano fornite in allegato alla relazione sulla flotta per revisione inter pares. Le valutazioni degli stock dovrebbero basarsi sui dati disponibili più recenti che riflettono lo stato attuale degli stock ittici. Considerando che non sempre sono disponibili dati annuali per ogni stock, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le valutazioni degli stock incluse si basino sui dati disponibili più recenti risalenti a non più di tre anni prima dell'anno di riferimento. Tuttavia il calendario esatto può variare a seconda del ciclo vitale degli stock, il che significa che per alcune specie con cicli più lunghi possono ancora essere pertinenti valutazioni leggermente più datate, fino a cinque anni; l'indicatore di prelievo sostenibile può essere presentato insieme alla percentuale di copertura effettiva e al numero di stock utilizzati per calcolare il valore;
- possono essere utilizzate stime di F e F_{msy} relative a una o più specie bersaglio rappresentative dell'attività di pesca; in tale contesto possono essere presentate e utilizzate anche valutazioni basate sulla produttività dei raggruppamenti di specie.

Indipendentemente dalla semplificazione applicata dallo Stato membro, è indispensabile che tutti i dati necessari siano forniti in allegato alla relazione sulla flotta per garantire trasparenza totale e consentire un ulteriore esame da parte dello CSTEP.

2.2.2. *Indicatore di stock a rischio*

In linea con la comunicazione COM(2014) 545 final, gli Stati membri devono conteggiare il numero di stock attualmente valutati come "ad alto rischio biologico" sfruttati dal segmento di flotta in questione. Tale comunicazione chiarisce inoltre che, in tale contesto, "sfruttati da" significa che gli stock a rischio elevato rappresentano singolarmente più del 10 % delle catture della flotta o che più del 10 % delle catture della flotta proviene dallo stock in questione.

Sulla base del parere dello CSTEP e tenendo conto della particolare situazione dei segmenti di flotta costituiti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri nelle regioni ultraperiferiche, la comunicazione COM(2024) 223 final ha consentito agli Stati membri di utilizzare, su base temporanea, un valore soglia alternativo per definire se gli stock a rischio elevato sono "sfruttati" dai segmenti di flotta in questione⁽⁹⁾. Dopo la scadenza della comunicazione COM(2024) 223 final, tale soglia alternativa dovrebbe essere adeguata per rispecchiare meglio

⁽⁹⁾ STECF PLEN 24-01.

le caratteristiche idiosincratiche di questi segmenti di flotta descritte nella sezione 1 del presente documento e cogliere il loro impatto sugli stock interessati.

Pertanto gli Stati membri possono considerare, per i segmenti di flotta costituiti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri nelle regioni ultraperiferiche, che uno stock a rischio sia "sfruttato da" un segmento di flotta se lo stock costituisce più del 20 % delle catture del segmento di flotta o se il segmento di flotta assorbe più del 10 % delle catture dello stock. Gli Stati membri dovrebbero presentare dati e spiegazioni dettagliati dei calcoli applicati nonché i motivi scientifici dell'applicazione di tale valore soglia alternativo in un allegato della relazione sulla flotta ai fini di un ulteriore esame da parte dello CSTEP.

Per gli stock condivisi con paesi terzi, in particolare quelli gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), gli Stati membri e lo CSTEP utilizzeranno i dati sulle catture internazionali per il calcolo dell'indicatore dello stock a rischio, se disponibili. Per gli stock condivisi per i quali tali dati internazionali non sono disponibili, le catture dell'UE, integrate da qualsiasi informazione e dato pertinente, saranno applicate al calcolo dell'indicatore dello stock a rischio. Gli stock che, secondo la ORGP competente, non sono considerati sovrasfruttati o soggetti a sovrasfruttamento non saranno classificati come "stock a rischio".

2.3. Indicatore di utilizzo dei pescherecci

In linea con il documento COM(2014) 545 final, l'indicatore di utilizzo dei pescherecci è dato dalla media, per ogni segmento di flotta, del rapporto tra lo sforzo di pesca osservato e il potenziale sforzo massimo della flotta.

Riconoscendo le caratteristiche uniche delle flotte delle regioni ultraperiferiche, compresa la loro variabilità nei livelli di attività di pesca, gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere la possibilità di calcolare una versione alternativa di tale indicatore, anche, se debitamente giustificato, adattata a livello di segmento, basata sul livello massimo di attività teorico, anziché effettivo, e tenuto conto della valutazione del bilancio. Tale valore dovrebbe essere determinato da ciascuno Stato membro sulla base di un giudizio di esperti e delle informazioni disponibili pertinenti alla situazione specifica della flotta nelle regioni ultraperiferiche, tenendo conto delle condizioni naturali, tecniche e sociali. Questa possibilità è concessa agli Stati membri in quanto il numero massimo di giorni in mare osservati in un segmento di flotta per ciascun anno di riferimento potrebbe essere limitato da fattori esterni, per cui tale numero potrebbe non riflettere la reale capacità tecnica di tale flotta. Tali fattori esterni possono essere, ad esempio, di ordine economico, ambientale e sociale, come precisato alla sezione 12.2 della comunicazione COM(2014) 545 final. Come osservato nella sezione 1, i segmenti di flotta costituiti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri nelle regioni ultraperiferiche sono particolarmente esposti a tali fattori esterni.

Ove gli Stati membri possano giustificare l'uso di questa versione dell'indicatore conformemente alla sezione 12.2 della comunicazione COM(2014) 545 final, questo aspetto può essere preso in considerazione nella scelta dell'indicatore VUR_{nn} . I motivi della scelta di nn dovrebbero essere forniti, insieme a tutti i dati necessari per i calcoli, in un allegato della relazione sulla flotta. Per consentire l'individuazione delle tendenze VUR , gli Stati membri che applicano una versione VUR_{nn} dell'indicatore tecnico sono incoraggiati a mantenere la stessa soglia per più anni, il che contribuirà a ridurre l'influenza di valori estremi. In ogni caso, al momento di fissare o adeguare la loro soglia nn , gli Stati membri devono fornire una chiara giustificazione della decisione.

Al fine di affrontare i problemi di accuratezza derivanti da un campione di riferimento eccessivamente ridotto, la valutazione del bilancio dei segmenti costituiti da meno di dieci pescherecci si basa sulla versione dell'indicatore che produce il valore più elevato, considerando il valore di riferimento minimo di 0,7 di cui alla sezione 12.3 della comunicazione COM(2014) 545 final.

2.4. Indicatori supplementari

Per i segmenti di flotta costituiti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri nelle regioni ultraperiferiche, l'indicatore del numero di stock sovrasfruttati e l'indicatore di dipendenza economica possono essere forniti come indicatori biologici supplementari e calcolati secondo il parere dello CSTEP⁽¹⁰⁾.

È possibile presentare anche indicatori sociali che possano contribuire a illustrare le condizioni socioeconomiche più ampie in cui opera la flotta. Gli Stati membri hanno così l'opportunità di fornire ulteriori esempi della situazione dei loro segmenti di flotta, costituiti dai pescherecci più piccoli e potenzialmente più vulnerabili.

Tali indicatori supplementari non sono considerati indicatori alternativi e non rientrano nel calcolo dell'equilibrio della flotta.

3. CONSIDERAZIONI FINALI

Tali orientamenti si applicano alla preparazione e alla valutazione di relazioni nazionali che gli Stati membri sono tenuti a presentare entro maggio 2026 conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio. Essi si applicano tuttavia anche alla valutazione delle relazioni nazionali presentate dagli Stati membri entro maggio 2025 se tali relazioni contengono già valutazioni o informazioni che consentono una valutazione dell'equilibrio del rispettivo segmento di flotta più favorevole rispetto a quella prevista dalla comunicazione COM(2014) 545 integrata dalla comunicazione COM(2024) 223 final. La Commissione continuerà a collaborare con lo CSTEP, in particolare con il gruppo di lavoro di esperti dello CSTEP sulle regioni ultraperiferiche, per affrontare le questioni specifiche delle regioni ultraperiferiche.

⁽¹⁰⁾ Per il calcolo di questi indicatori, consultare le relazioni dello CSTEP STECF-PLen-24-01 e STECF-15-02, pag. 76, considerando $n = 10\%$.